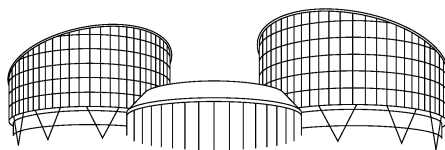


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 361/24 e altri 5 ricorsi – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

23 gennaio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Georgios A. Serghides, *presidente*,

Erik Wennerström,

Alain Chablais, *giudici*

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. Per quanto riguarda il ricorso n. 4130/24, il procedimento interno è stato avviato dal ricorrente sig. G. D'Ambrosio, e dal sig. D. D'Ambrosio. Il sig. D. D'Ambrosio è deceduto il 9 luglio 2022. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato presentato dai suoi eredi nel loro proprio nome (si veda la tabella allegata).

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. I ricorrenti lamentano altresì, sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e presentano una doglianza anche sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

7. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione, e l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nei ricorsi nn. 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, i ricorrenti invocano anche l'articolo 13 della Convenzione.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni emessi in favore dei ricorrenti rimangono non eseguiti per vari anni. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare dei procedimenti di esecuzione.

10. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

11. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano invece limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale di questi ultimi.

12. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.

13. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e, per quanto riguarda i

ricorsi nn. 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

14. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;
4. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Georgios A. Serghides
Presidente

SENTENZA COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. c. ITALIA E ALTRI RICORSI

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	361/24 14/12/2023	COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. 1990	Biondi Pasquale Telese Terme	Tribunale di Benevento, R.G. 3980/2018, 30/08/2021	30/08/2021	in corso Più di 3 anni e 3 mesi e 3 giorni	Comune di San Lorenzo Maggiore Risarcimento per responsabilità contrattuale e spese giudiziarie	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	4.800	250
2.	429/24 18/12/2023	Giuseppe D'AMBROSIO 1945	Fimmanò Domenico Frattamaggiore	Corte d'appello di Napoli, R.G. 5510/2016, 24/09/2021	25/03/2022	in corso Più di 2 anni e 8 mesi e 8 giorni	Comune di Orta di Atella Indennità di espropriazione e spese giudiziarie	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	4.000	250
3.	861/24 27/11/2023 (3 ricorrenti)	Daniela SARRACINO 1970 Emilio FABOZZI 1974 Maurizio ZEOLI 1966	Romano Giovanni Benevento	Tribunale di Benevento, R.G. 4873/2015, 12/02/2018	12/02/2018	in corso Più di 6 anni e 9 mesi e 21 giorni	Comune di Benevento Pagamento per prestazioni professionali (sig. Fabozzi) e pagamento di onorari di avvocato antistatario (sig.ra Sarracino e sig. Zeoli)	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.600 per il ricorrente sig. Fabozzi 1.600 Congiuntamente per i ricorrenti sig.ra Sarracino e sig. Zeoli	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
4.	2979/24 15/01/2024	Giovanni MIRACOLO 1959	Romano Giovanni Benevento	Tribunale di Benevento, R.G. 2276/09, 18/06/2015	03/02/2016	in corso Più di 8 anni e 10 mesi	Comune di Benevento Retribuzione per la rappresentanza del comune in un procedimento giudiziario	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.600	250
5.	4130/24 30/01/2024 (5 ricorrenti)	Giuseppe D'AMBROSIO 1945 <u>Nucleo familiare</u> Emilia D'AMBROSIO 1974 Francesco D'AMBROSIO 1976 Marina Concetta D'AMBROSIO 1983 Angela PALMA 1948	Fimmanò Domenico Frattamaggiore	Corte d'appello di Napoli, R.G. 4056/2008, 30/08/2010	25/08/2017	in corso Più di 7 anni e 3 mesi e 8 giorni	Comune di Orta di Atella. Indennità di espropriazione	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	9.600 per il ricorrente G. D'Ambrosio 9.600 Congiuntamente per i ricorrenti E. D'Ambrosio, F. D'Ambrosio, M.C. D'Ambrosio e A. Palma	250
6.	8281/24 11/03/2024	BUILDING AND PROJECT S.R.L. 2012	Romano Giovanni Benevento	Corte d'appello di Napoli, R.G. 3746/2019, 22/12/2020	22/12/2020	in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 11 giorni	Comune di Benevento Pagamento di spese giudiziarie	<i>De Luca c. Italia</i> , n. 43870/04, 24 settembre 2013	5.600	250